

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (Art. 20/bis D.Lgs. n. 507/1993)

## **Articolo 1 – Affissione diretta**

1. Il Comune destina appositi spazi per l'affissione diretta da parte dei soggetti di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 507/1993 di manifesti.
2. L'affissione è effettuata direttamente dal soggetto di cui al comma precedente, in esenzione del diritto di affissione, di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 507/1993, oltre che dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

## **Articolo 2 – Manifesti esclusi dalla affissione diretta**

1. Non possono beneficiare degli spazi disponibili i manifesti esposti dagli Enti di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 507/1993, che riportino la ragione sociale del soggetto commerciale che sponsorizza la manifestazione.

## **Articolo 3 - Distribuzione degli spazi disponibili**

1. Gli spazi disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 480 dell'articolo unico della Legge n. 311/2004, sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 1.1 come segue:
  - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993 e per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro: **20 per cento (gruppo A)**;
  - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza: **50 per cento (gruppo B)**;
  - per gli annunci mortuari: **30 per cento (gruppo C)**.
2. Gli spazi per le affissioni dirette, di dimensione fino a cm. 70 x cm. 100, sono individuati nell'allegato prospetto A, depositato presso l'Ufficio comunale competente e, qualora sia il caso, del Concessionario del servizio.
3. Con apposita determinazione del funzionario responsabile e nel rispetto delle percentuali di cui al precedente punto 1, verrà effettuata la nuova individuazione e ripartizione degli spazi disponibili qualora gli stessi dovessero variare, sia in quantità che in localizzazione.

#### **Articolo 4 – Modalità per le pubbliche affissioni dirette**

1. L'affissione diretta dei manifesti deve essere preceduta da autorizzazione del funzionario responsabile o del concessionario del servizio, che provvederà ad indicare sull'autorizzazione gli spazi di affissione, entro i limiti stabiliti.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, che dovrà essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione è di giorni dieci; essa è ridotta a giorni tre per le affissioni dirette di annunci mortuari.
4. La richiesta di affissione deve essere redatta su apposito modulo, gratuitamente messo a disposizione dal Comune ed è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento, senza fornitura da parte del Comune di mezzi, materiali e personale.
5. Ogni richiedente non può di regola essere autorizzato all'affissione diretta per un numero maggiore della metà degli spazi del gruppo di appartenenza.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata immediatamente al soggetto che richiede l'affissione diretta.
7. Il comune, o il concessionario del servizio, non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato, ferma restando la durata dell'affissione.
8. Di regola la richiesta per l'autorizzazione all'affissione diretta è presentata almeno due giorni lavorativi precedenti il giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti. Per l'affissione degli annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione ha carattere di urgenza, la richiesta di affissione può essere presentata lo stesso giorno dell'affissione, che rimane comunque subordinata alla disponibilità di spazi.
9. Nell'ufficio comunale o del concessionario del servizio deve essere a disposizione per la pubblica consultazione l'elenco degli spazi destinati alle affissioni dirette nonché il registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

#### **Articolo 5 - Sanzioni amministrative**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000.